

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO CONGIUNTO

E PATTO PARASOCIALE

per l'esercizio del diritto di voto spettante agli Enti pubblici

che rivestono la qualità di soci della società Aretusacque s.p.a.,

organizzata secondo il sistema dualistico

Tra:

- COMUNE DI ... , C.F., in persona del Sindaco in carica, con sede in

via _____ n. _____, _____ (_____);

....

Ripetere per tutti i Comuni presenti nell'ATI

....

- COMUNE DI ... , C.F., in persona del Sindaco in carica, con sede in

via _____ n. _____, _____ (_____),

i quali tutti – unitariamente considerati – rappresentano il **Socio Pubblico** della società Aretusacque s.p.a.;

PREMESSE

- VISTA la deliberazione n. 19 del 23 novembre 2021 con la quale l'ATI Siracusa ha adottato il Piano d'Ambito

- VISTO il Decreto della Presidenza della Regione Siciliana n. 503 del 04-01-2023 di Nomina del Commissario dell'A.T.I. Siracusa;

- VISTO il provvedimento n. del con la quale l'ATI Siracusa ha scelto la forma dell'affidamento a società mista della gestione del servizio idrico integrato sull'intero territorio della ATO Siracusa, e, conseguentemente, ha deliberato di procedere alla costituzione di una società a capitale misto pubblico

privato a cui affidare previa procedura di evidenza pubblica il servizio stesso;

- VISTO il provvedimento n. del con la quale l'ATI Siracusa ha approvato lo schema di Statuto della società mista, partecipata dai Comuni dell'ATO Siracusa e dal socio selezionato con gara a doppio oggetto cui è affidata la gestione del Servizio idrico Integrato nell'ATO di Siracusa;

- VISTO il provvedimento n. del con la quale l'ATI Siracusa ha affidato il servizio

- VISTO il provvedimento n. del con la quale l'ATI Siracusa ha approvato, *(aggiungere gli ulteriori provvedimenti rilevanti assunti dall'ATI Siracusa)*

- VISTE in particolare le disposizioni dello Statuto concernenti le facoltà e i diritti spettanti al Socio pubblico e, specificamente, gli articoli 23 e 33 sulle modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di Gestione;

- RITENUTO opportuno disciplinare le modalità attraverso cui gli Enti pubblici che rivestono la qualità di soci della società Aretusacque s.p.a. possano esercitare il proprio controllo congiunto sulla medesima società, rafforzando in tal modo l'attività dei soci nei confronti della stessa;
tutto ciò premesso,

SI CONVENGONO E SI STIPULANO

il seguente regolamento per il controllo congiunto e patto parasociale.

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. Le parti concordando sulla necessità di dare piena attuazione alla natura della Società Aretusacque s.p.a. per lo svolgimento di attività strettamente necessarie

per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, nonché quale strumento di attuazione di qualsiasi attività o servizio ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività demandate, così come previsto nel vigente statuto della Società.

2. Inoltre, nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, intendono disciplinare di comune accordo, tramite il presente Regolamento e Patto Parasociale, l'esercizio congiunto e coordinato dei rispettivi poteri di controllo.

3. A tal fine gli Enti pubblici che rivestono la qualità di soci della società Aretusacque s.p.a., firmatari del presente accordo, conferiscono l'intera quota azionaria da costoro detenuta nel sindacato di voto che segue.

Art. 3 – Durata

1. La durata del presente accordo è fissata in misura corrispondente a quella di scadenza dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato dell'ATI Siracusa fissata nella Convenzione stipulata il

2. Le variazioni – ampliative o restrittive – della durata dell'affidamento conformi alle disposizioni della predetta Convenzione o da sue successive modifiche si estendono alla presente convenzione.

Art. 4 – Comitato unitario per il controllo congiunto

1. È istituito l'organismo collegiale denominato “*Comitato unitario per il controllo congiunto*”, di cui fanno parte di diritto tutti i legali rappresentanti degli Enti pubblici che rivestono la qualità di soci della società Aretusacque s.p.a., presso i cui locali stabilisce la propria sede.

2. In caso di impedimento a presenziare alle riunioni, i membri del Comitato unitario per il controllo congiunto hanno facoltà di delegare soggetti muniti dei

necessari poteri in propria vece.

3. Il Presidente del Comitato unitario per il controllo congiunto è eletto secondo le modalità di votazione di cui all'art. 7 fra i suoi membri.

4. Il Presidente convoca e dirige le riunioni del Comitato unitario per il controllo congiunto ed esercita le altre competenze conferitegli dal presente accordo.

5. Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile. Decade di diritto dalla carica di Presidente quando cessa dalla carica rivestita nel rispettivo Ente pubblico che gli dà titolo per esser membro del Comitato unitario per il controllo congiunto.

6. In sede di prima applicazione, il Comitato unitario per il controllo congiunto è provvisoriamente presieduto dal Sindaco del Comune di Siracusa, che deve provvedere all'immediata convocazione della prima riunione affinché si proceda alla nomina di un Presidente elettivo.

Art. 5 – Voto ponderato

1. Il Comitato unitario per il controllo congiunto delibera a maggioranza secondo le modalità di seguito indicate con voto ponderato attribuito in centesimi ai propri componenti.

2. Il diritto di voto ponderato di ciascun componente del Comitato unitario per il controllo congiunto è pari alla propria quota azionaria nella società Aretusacque s.p.a. moltiplicato per cento e suddiviso per la quota azionaria complessivamente detenuta dagli Enti pubblici nella medesima società.

Art. 6 – Modalità di convocazione

1. Il Comitato unitario per il controllo congiunto è convocato almeno annualmente e, in ogni caso:

a) in vista della già fissata Assemblea, ordinaria o straordinaria, dei soci della società Aretusacque s.p.a., affinché la volontà del Socio pubblico possa essere ivi unitariamente rappresentata;

b) in tutti gli altri casi in cui ciò risulti necessario, ai sensi dello Statuto e di altri patti parasociali, o opportuno;

c) laddove un numero di soci che rappresentino almeno 20/100 nel meccanismo di voto ponderato di cui all'art. 5 ne chieda la convocazione.

2. Il Presidente del Comitato unitario per il controllo congiunto fissa la data di prima convocazione, dandone comunicazione con mezzi che certifichino l'avvenuta consegna ai membri con un preavviso di almeno 7. Nella medesima comunicazione è diramato l'ordine del giorno della riunione.

3. La comunicazione del Presidente prevede altresì la data di seconda convocazione, che può essere fissata sin dal giorno immediatamente successivo a quella di prima convocazione e che può altresì essere svolta con modalità telematica.

4. In caso di urgenza, il Presidente può dimezzare il termine di preavviso corredando la comunicazione di adeguata motivazione.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il termine di preavviso può essere ulteriormente ridotto laddove il rispetto di quello ordinario o di quello dimezzato non consentano la celebrazione della riunione prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 7 – Modalità di deliberazione

1. In sede di prima convocazione, il Comitato unitario per il controllo congiunto è validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 dei membri che rappresentino almeno 50/100 nel meccanismo di voto ponderato di cui all'art. 5.

2. In sede di seconda convocazione, il Comitato unitario per il controllo congiunto è validamente costituito con la presenza di almeno 1/5 dei membri che rappresentino almeno 30/100 nel meccanismo di voto ponderato di cui all'art. 5.

3. Una volta che sia validamente costituito, il Comitato unitario per il controllo congiunto delibera sulla base del meccanismo di voto ponderato di cui all'art. 5 con voto palese.

4. Laddove il Comitato unitario per il controllo congiunto non sia validamente costituito né in prima né in seconda convocazione, il Presidente assume le determinazioni urgenti e non rinviabili, ivi incluse quelle di cui all'art. 9.

Art. 8 – Obblighi delle parti

1. Le parti si obbligano a rispettare le deliberazioni del Comitato unitario per il controllo congiunto o le determinazioni adottate in via d'urgenza dal Presidente.

2. Le parti si obbligano pertanto a esternare la propria volontà di soci in tutte le sedi contemplate dallo Statuto della società Aretusacque s.p.a. e dagli altri Patti parasociali intercorrenti col Socio privato, esprimendo il proprio voto in conformità a dette deliberazioni o determinazioni e impegnandosi ad eseguirle.

Art. 9 – Nomina del Consiglio di Sorveglianza

della società Aretusacque s.p.a.

1. Quando debba procedersi al rinnovo di alcuno dei cinque membri del Consiglio di Sorveglianza della società Aretusacque s.p.a., il Presidente convoca senza indugio il Comitato unitario per il controllo congiunto.

2. Entro tre giorni prima della data fissata per la prima convocazione della riunione o, nei casi di cui all'art. 6, commi 4 e 5, entro la medesima data, l'Ente pubblico che abbia una quota di voto ponderato pari almeno al 33% o gli Enti

pubblici che unitamente la raggiungano possono proporre un numero di nominativi pari al numero di posizioni vacanti nel Consiglio di sorveglianza aumentato di un'unità.

3. La deliberazione dei nominativi da sottoporre all'Assemblea della società Aretusacque s.p.a. per l'elezione a componente del Consiglio di Sorveglianza ha luogo per scrutinio palese, nell'ambito del quale ciascun membro del Comitato unitario per il controllo congiunto esprime tante preferenze quante sono le posizioni vacanti nel Consiglio di Sorveglianza.

4. A ciascuna preferenza espressa è attribuito un voto ponderato pari alla quota spettante all'Ente in base al meccanismo di cui all'art. 5 suddivisa per il numero di posizioni vacanti nel Consiglio di Sorveglianza.

5. Il Presidente provvede a trasmettere al Presidente dell'Assemblea della società Aretusacque s.p.a. i nominativi che abbiano ottenuto la maggior quota di voti ponderati espressi in centesimi in misura almeno pari al numero di posizioni vacanti nel Consiglio di sorveglianza aumentato di un'unità e non superiore al doppio di dette posizioni vacanti.

6. Nell'ambito dell'Assemblea della società Aretusacqua s.p.a., le parti si obbligano conseguentemente a esprimere la propria preferenza esclusivamente nell'ambito dei nominativi così determinati.

Art. 10 – Inadempimento e sanzioni

1. Salvo il maggior danno, le Parti convengono fin d'ora che qualsiasi inadempimento di alcuna delle obbligazioni previste dalle presenti pattuizioni comporterà l'assoggettamento dell'inadempiente ad una penale pari al 1% del capitale sociale nominale della società Aretusacque s.p.a. al tempo dell'inadempimento.

2. L'ammontare della penale verrà distribuito alle altre parti pubbliche in proporzione al numero di azioni dalle stesse detenute nella società Aretusacque s.p.a. al momento del pagamento della stessa.

Art. 11 – Foro competente

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione dei presenti accordi, è esclusivamente competente il foro del luogo ove la società Aretusacque s.p.a. ha la propria sede legale.